



COMUNE DI TRENTO

**Atto organizzativo
di regolamentazione delle procedure
di gestione delle comunicazioni
di operazioni sospette
di riciclaggio e finanziamento del terrorismo**

Sommario

Premessa

Articolo 1 – (Contenuto e funzioni dell'atto organizzativo)

Articolo 2 – (Riferimenti normativi)

Articolo 3 – (Definizioni normative)

Articolo 4 – (Le operazioni sospette e gli indicatori di anomalia)

Articolo 5 – (L'obbligo di comunicazione di operazioni sospette)

Articolo 6 – (I soggetti coinvolti nel processo)

Articolo 7 – (Fasi e modalità di gestione del processo)

Articolo 8 – (Il contenuto della comunicazione di operazione sospetta U.I.F.)

Articolo 9 – (Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante)

Articolo 10 – (Disposizioni finali)

PREMESSA

L'analisi dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel contesto delle Pubbliche Amministrazioni assume una particolare rilevanza soprattutto nel momento storico che stiamo vivendo. La grave crisi economica post pandemica che ha colpito il nostro Paese e in modo evidente anche la nostra realtà locale, unitamente alla previsione dell'arrivo di ingenti risorse collegate al Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), rappresentano un rischio concreto per il sistema economico-finanziario in termini di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di episodi di infiltrazioni mafiose nelle attività produttive.

Nella delicata fase di attuazione del PNRR, anche il Comune di Trento è investito di responsabilità non indifferente, che si manifesta principalmente nella fase di assegnazione delle risorse pubbliche a soggetti esterni individuati, nella maggior parte dei casi, tramite procedure ad evidenza pubblica. La sola correttezza formale e sostanziale delle pratiche amministrative non è tuttavia sufficiente ad escludere il rischio di riciclaggio, che, per le sue caratteristiche, il più delle volte appare di difficile intercettazione.

Il presente atto organizzativo descrive, alla luce della normativa in vigore, le procedure adottate dal Comune di Trento al proprio interno, per prevenire e contrastare il rischio riciclaggio. Il sistema organizzativo descritto risulta fondato sul principio di collaborazione, enfatizzato dall'art. 10 del d.lgs. 231/2007, che trova manifestazione, verso l'esterno, nella previsione dell'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di comunicare le operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (U.I.F.) per consentire a questa di svolgere analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e verso l'interno, nell'individuazione di una struttura basata su rapporti di sinergia e supporto tra i vari attori facenti parte del sistema.

La normativa richiamata non richiede alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività investigativa e repressiva del reato di riciclaggio, ma di adottare uno sguardo critico sui contenuti di documenti e dati di cui è già in possesso in virtù dell'attività ordinariamente svolta. In tal senso, i nuovi adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio e riportati nell'atto organizzativo, non devono rappresentare per i dipendenti pubblici un aggravio dell'attività svolta, con ripercussioni negative sull'efficienza amministrativa, bensì un nuovo e diverso modus operandi, caratterizzato dalla valutazione della propria attività sotto diversi punti di vista, tutti protesi all'incremento del valore pubblico inteso come livello di benessere istituzionale, economico, sociale e ambientale della comunità di riferimento.

Per agevolare la comprensione dei nuovi adempimenti previsti dalla normativa, i Servizi del Comune di Trento saranno supportati e accompagnati, oltre che dal soggetto gestore (individuato nella Segreteria generale come da decreto sindacale n. 77 d.d. 30.05.2022), anche da una struttura dedicata, istituita presso la Segreteria generale – Ufficio Affari generali e anticorruzione, che effettuerà una formazione specifica rendendosi al contempo disponibile nel fornire chiarimenti e approfondimenti, in particolare con riferimento all'applicazione degli indicatori di anomalia. Vista la numerosità e complessità degli stessi, la struttura dedicata fornirà a Dirigenti e operatori adeguati strumenti di supporto (quali circolari o indicazioni operative), miranti alla loro semplificazione e adattamento alle specificità dell'attività comunale. In tale contesto si terrà conto degli esiti della mappatura dei processi, programmata nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) per gli anni 2022 e 2023, ed estesa ai fini rischio riciclaggio, il tutto in un'ottica di concreta sostenibilità gestionale dei nuovi adempimenti richiesti dalla legge per i Servizi coinvolti.

In prospettiva futura, si valuterà l'opportunità di avvalersi di procedure di selezione automatica delle operazioni sospette, attraverso applicativi e banche dati dedicate, dando così attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 10, del D.M. 25 settembre 2015 secondo cui "Gli operatori si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi".

Art. 1
CONTENUTO E FUNZIONI DELL'ATTO ORGANIZZATIVO

1. Il presente atto è adottato dal Comune di Trento, in base alla propria autonomia organizzativa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale 25 settembre 2015, e rientra nell'ambito delle procedure interne di valutazione, di cui al comma 1 del medesimo articolo, idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia (di seguito in breve U.I.F.), la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

2. L'atto definisce il sistema organizzativo interno all'Ente necessario a garantire il tempestivo assolvimento, da parte degli operatori pubblici, degli obblighi di comunicazione di operazioni sospette connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo al soggetto gestore, individuato nella Segreteria generale come da decreto sindacale n. 77 d.d. 30.05.2022, già Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT). L'atto definisce il ruolo svolto dai vari attori partecipanti al processo di rilevazione e comunicazione di operazioni sospette ed evidenzia le modalità di trasferimento tra gli stessi delle informazioni e dei dati afferenti tali comunicazioni al fine di garantire la massima tutela della riservatezza del soggetto segnalante come prescritto dalla normativa.

Art. 2
RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le norme di riferimento in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo sono le seguenti:

- D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE" e s.m.;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, "Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e s.m.;
- D.M. del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione"
- Provvedimento della Banca D'Italia – UIF 23 aprile 2018 "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 marzo 2022 n. 55 in tema di individuazione del "titolare effettivo";
- Provvedimento della Banca D'Italia – UIF 11 aprile 2022 "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR";

Art. 3
DEFINIZIONI NORMATIVE

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente atto ed in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 231/2007 (anche di seguito "decreto antiriciclaggio") per "riciclaggio" si intende:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione dei beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione a uno degli atti di cui sopra, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

2. Ai fini delle presenti disposizioni ed in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera d) del d.lgs. 109/2007, nonché dall'art. 2, comma 6, del decreto antiriciclaggio, per "finanziamento del terrorismo", si intende "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette".

Art. 4

LE OPERAZIONI SOSPETTE E GLI INDICATORI DI ANOMALIA

1. Gli operatori del Comune di Trento considerano sospette le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o frazionamento o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta, inducono a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Il sospetto deve fondarsi sulla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ordinariamente, da effettuarsi anche alla luce degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo elaborati dalla U.I.F..
3. Gli indicatori di anomalia sono un'elencazione, non esaustiva ma a carattere esemplificativo, di particolari tipologie di operazioni ovvero di comportamenti ritenuti anomali e potenzialmente caratterizzati da intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Non sono esaustivi, per questo possono essere periodicamente integrati, aggiornati o modificati dalla U.I.F.. A tal fine il soggetto gestore provvede a comunicare ogni modifica o aggiornamento degli indicatori in modo che l'attività di verifica da parte del Comune faccia riferimento sempre ai documenti oggetto di ultima pubblicazione.
4. Gli indicatori hanno la finalità di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette e di ridurre i margini di incertezza e di discrezionalità connessi alle valutazioni soggettive da effettuare.
5. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione in esame sia sospetta. Viceversa, la mera ricorrenza di uno o più indicatori di anomalia in un'operazione non è motivo di per sé sufficiente per qualificarla come sospetta. In entrambi i casi i Servizi competenti sono tenuti a fare una valutazione dell'operazione analizzata sulla base di tutte le informazioni e documenti in proprio possesso (art. 3, comma, 3 D.M. 25/09/2015).
6. Gli indicatori di anomalia possono avere carattere *generale* se si riferiscono ad una casistica di fattispecie operative estendibili a tutti i comparti amministrativi, oppure carattere *specifico* laddove invece siano riferibili solo a specifiche tipologie o a settori di attività (settore appalti e contratti pubblici, settore finanziamenti pubblici, settore immobili e commercio).

7. Le operazioni ed i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici devono essere valutati, oltre che sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore, anche in base ai seguenti criteri: 1) incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; 2) assenza di giustificazione economica; 3) inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

8. Gli indicatori di anomalia cui il Comune di Trento deve fare riferimento sono quelli previsti per le Pubbliche amministrazioni dal Provvedimento della Banca d'Italia - U.I.F. 23 aprile 2018 che si allegano al presente atto (Allegato 1). Allo scopo di facilitare l'attività di controllo delle strutture, il soggetto gestore adotta circolari interpretative per semplificare l'individuazione degli indicatori con riferimento agli ambiti di attività del Comune.

Art. 5

L'OBLIGO DI COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

1. I Servizi del Comune di Trento, una volta individuata l'operazione sospetta ai sensi del precedente articolo 4, sono tenuti – ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 e dell'art. 4, del decreto ministeriale 25 settembre 2015 – a comunicare alla U.I.F., attraverso il soggetto gestore, i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale di amministrazione attiva e di controllo negli ambiti individuati dall'art. 10, co. 1 del d.lgs. 231/2007, di seguito specificati:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. La comunicazione di operazioni sospette deve essere effettuata a prescindere dal rilievo e dalla entità economica dell'operazione segnalata.

3. Possono formare oggetto di comunicazione anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione (es. intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari ecc.).

4. L'analisi delle operazioni ai fini dell'eventuale comunicazione deve essere effettuata per l'intera durata del processo/procedimento presso il Comune, e non può pertanto limitarsi alla fase di instaurazione o di conclusione del detto rapporto.

5. La comunicazione di operazioni sospette rappresenta un atto dovuto ed è distinta dalla denuncia all'Autorità Giudiziaria di fatti penalmente rilevanti, sempre parallelamente possibile. L'effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta che risulti poi infondata non comporta l'applicazione di sanzioni in capo al segnalante; al contrario, la mancata comunicazione può comportare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 328 del codice penale, trattandosi di inadempimento rispetto ad un dovere d'ufficio.

6. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione assume rilievo anche ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21, comma 1bis, del decreto legislativo 165 del 2001.

Art. 6

I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

1. Operatori di primo livello. Sono i dipendenti pubblici comunali che ricoprono il ruolo di responsabili di procedimento o di istruttoria nei settori di attività indicati all'articolo 5, comma 1, del presente atto.

Essi sono tenuti, nell'ambito della loro attività ordinaria, a rilevare, alla luce delle informazioni in proprio possesso e degli indicatori di anomalia di cui al citato Allegato 1 e sulla scorta di circolari e indicazioni operative fornite dal soggetto gestore, le situazioni potenzialmente sospette, meritevoli cioè di essere approfondite.

Tale attività non deve costituire per questi operatori un aggravio rispetto a quella svolta in via ordinaria, bensì un diverso *modus operandi*, caratterizzato dalla valutazione della propria attività sotto più punti di vista, tutti accomunati dall'obiettivo finale di perseguimento e dell'incremento del valore pubblico.

2. Referenti. Sono i Dirigenti dei Servizi comunali competenti rispetto ai procedimenti individuati al comma 1 del presente articolo che devono essere informati dagli operatori di primo livello di operazioni sospette rilevate nello svolgimento della propria attività ordinaria. I Referenti sono tenuti, previa valutazione, a formalizzare la comunicazione al soggetto gestore, allegando alla stessa documenti, atti e informazioni correlate e utili alla sua comprensione.

3. Struttura di supporto. Sono funzionari pubblici che svolgono attività di supporto al soggetto gestore e sono individuati dallo stesso con apposito provvedimento.

In particolare essi:

- sono incaricati dal soggetto gestore degli approfondimenti sulla fondatezza delle comunicazioni pervenute;
- svolgono attività di consulenza nei confronti degli operatori di primo livello e dei referenti al fine di fornire chiarimenti sull'applicabilità e sulla rilevanza degli indicatori di anomalia rispetto alle operazioni considerate sospette.

Per lo svolgimento del loro incarico possono avvalersi di banche dati esterne, ricerche su siti internet ritenuti di interesse, di consulenze specifiche secondo le indicazioni del soggetto gestore. Tale struttura fornisce ai Referenti e agli Operatori di primo livello adeguati strumenti di supporto operativo, anche quale esito delle valutazioni di rischio riciclaggio effettuate in sede di mappatura dei processi e dei rischi anticorruzione, sempre in un'ottica di sostenibilità gestionale per le strutture. A questo fine gli indicatori potranno essere riorganizzati, semplificati e adattati alle caratteristiche ed alle attività dei servizi coinvolti.

4. Il soggetto gestore. Il soggetto gestore, con la collaborazione della struttura di supporto, valuta la fondatezza delle comunicazioni ricevute e, nel caso di fondatezza, le trasmette alla U.I.F. La U.I.F. considera il soggetto gestore quale proprio unico interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette comunicate. Per effettuare le comunicazioni telematiche il soggetto gestore aderisce al sistema di segnalazione *on-line* accreditandosi presso il portale dedicato INFOSTAT – UIF della Banca d'Italia; inoltre può individuare nel medesimo portale una ulteriore figura, il Responsabile per le comunicazioni ad U.I.F., competente unicamente alla trasmissione delle dette comunicazioni.

5. L'unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.). L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia è la struttura nazionale istituita presso la Banca d'Italia, rispetto alla quale opera in posizione d'indipendenza e di autonomia funzionale, incaricata di ricevere dal soggetto gestore le comunicazioni di operazioni sospette, e di effettuare la valutazione di merito ai fini delle eventuali ulteriori informative alle autorità competenti per l'accertamento di reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (Nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza -NSPV, Direzione Investigativa Antimafia-DIA, Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo-DNA).

Art. 7

FASI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL PROCESSO

FASE 1.

1. L'operatore di primo livello, se nel corso della sua attività ordinaria rileva elementi di sospetto su una determinata operazione che sta istruendo, che è in corso di esecuzione o che si è già conclusa, è tenuto a comunicare al proprio Dirigente (in quanto Referente) le informazioni e i dati in suo possesso inerenti l'operazione sospetta, facendo riferimento agli indicatori di anomalia ritenuti significativi; tanto al fine della successiva redazione della comunicazione di operazione sospetta da inviare al soggetto gestore.

2. Nella fase di valutazione preliminare il referente può avvalersi della struttura di supporto al gestore, per richiedere approfondimenti, analisi e chiarimenti, in particolare, rispetto agli indicatori di anomalia.

3. Se il Referente non si attiva sulla segnalazione effettuata dall'operatore di primo livello, questi può rivolgersi direttamente al soggetto gestore.

FASE 2.

1. Il Referente analizza la segnalazione ricevuta e provvede, con tempestività, a formalizzarla e a trasmetterla al soggetto gestore secondo un modello-tipo reso disponibile dal soggetto gestore, allegando la documentazione funzionale alla descrizione dell'operazione sospetta rilevata.

2. A garanzia della riservatezza, come previsto dall'art. 38 del D.lgs. 231/2007, la comunicazione del Referente al soggetto gestore avviene a mezzo posta elettronica, utilizzando un indirizzo email appositamente creato e a ciò dedicato, accessibile solo al soggetto gestore e agli eventuali collaboratori della struttura di supporto dallo stesso autorizzati.

3. Il Referente conserva tutta la documentazione rilevante anche al fine di corrispondere alle eventuali richieste inoltrate dalla U.I.F. o dagli organi investigativi al soggetto gestore, adottando criteri finalizzati a garantire la massima riservatezza del segnalante ai sensi del citato art. 38. A tal fine provvede alla protocollazione degli atti in un fascicolo soggetto a privacy visibile solo dal Referente, dall'operatore di primo livello segnalante e dal personale di segreteria del servizio di merito appositamente individuato.

4. Al fine della compilazione della segnalazione, il Referente può sempre rivolgersi per chiarimenti e approfondimenti alla struttura di supporto del soggetto gestore.

FASE 3.

1. Il soggetto gestore, ricevuta la comunicazione di operazione sospetta, dispone la protocollazione in fascicolo soggetto a privacy (visibile solo al gestore stesso, alla struttura di supporto e al personale di segreteria appositamente individuato), ne valuta la fondatezza, e se la ritiene fondata la trasmette, senza indugio, alla U.I.F. tramite il portale INFOSTAT – UIF della Banca d'Italia.

Art. 8

IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA U.I.F.

1. La comunicazione di operazione sospetta redatta dal Referente ed indirizzata al soggetto gestore riporta i seguenti contenuti:

- *dati identificativi della comunicazione.* Contiene le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione;
- *elementi informativi, in forma strutturata.* Contiene informazioni strutturate sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi. Deve contenere il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita;
- *elementi descrittivi, in forma libera.* Contiene informazioni sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto. Devono risultare le ragioni che hanno indotto a ritenere l'operazione sospetta e deve apparire evidente il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate.

- *eventuali documenti allegati*. Si tratta di eventuali documenti ritenuti utili ai fini della descrizione dell'operazione sospetta. Devono essere allegati alla comunicazione in formato elettronico.

2. La comunicazione di operazione sospetta viene redatta secondo il modello-tipo predisposto dal soggetto gestore con le relative indicazioni di compilazione, al fine di poter poi adempiere all'obbligo di comunicazione ad UIF e per le eventuali successive interlocuzioni con tale autorità, garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante ai sensi di legge.

3. Il soggetto gestore informa il Referente e l'operatore di primo livello che hanno effettuato la segnalazione di operazione sospetta della corretta ricezione della comunicazione da parte di U.I.F..

4. Il soggetto gestore mantiene traccia nel fascicolo Pitre soggetto a privacy di tutte le comunicazioni ricevute, indipendentemente dal loro successivo invio alla U.I.F..

5. Il soggetto gestore è tenuto a fornire tempestivamente alla U.I.F., al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia, ogni ulteriore informazione richiesta da tali autorità ai fini dell'analisi e dell'approfondimento investigativo della comunicazione di operazione sospetta ricevuta, sempre garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante.

Art. 9

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE

1. Le attività di raccolta, verifica e trasmissione di informazioni inerenti le operazioni sospette sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e sono volte a tutelare l'identità del soggetto segnalante.

2. Ai sensi dell'art. 38 del d.lgs 231/2007, l'amministrazione adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. A tal fine, la comunicazione al soggetto gestore da parte del referente, avviene per mezzo di posta elettronica, utilizzando un indirizzo email appositamente creato e a ciò dedicato, accessibile solo al soggetto gestore e agli eventuali collaboratori della struttura di supporto idoneamente individuati con atto formale. Si richiamano inoltre le previsioni dell'articolo 8, comma 3 sulla tenuta dei fascicoli.

3. Ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. 231/2007 è fatto divieto ai soggetti tenuti alla comunicazione di operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione a soggetti terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio delle ulteriori informazioni richieste dalla U.I.F. o dell'esistenza, o anche solo della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tal senso risultano obbligati il soggetto gestore, la struttura di supporto, i Referenti, gli operatori di primo livello, il personale di segreteria che cura – presso il soggetto gestore ovvero nei servizi di merito – la procedura di comunicazione di operazione sospetta.

Art. 10

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente atto organizzativo è pubblicato sul sito del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti" al link <https://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/Antiriciclaggio>.